



Scuola dell'Infanzia Paritaria *Sezione Primavera e Asilo Nido Integrato*, Scuola Primaria Paritaria Parificata, Scuola Secondaria di I° Grado Paritaria

REGOLAMENTO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE E DELLE USCITE DIDATTICHE

1. Commissione viaggi

È istituita quale articolazione dei docenti la commissione viaggi. La stessa ha funzione propositiva in ordine al piano annuale dei viaggi di istruzione, che viene approvato dal Collegio dei Docenti. I membri della commissione viaggi collaborano alla predisposizione delle richieste di preventivi alle agenzie di viaggio e, insieme al Dirigente Scolastico o a un suo delegato e ad almeno un rappresentante della Segreteria, partecipano alla comparazione delle relative offerte pervenute all'Istituto.

2. Finalità dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche

Viaggi di istruzione e uscite giornaliere hanno sempre finalità didattica e sono riconducibili agli obiettivi educativi esplicitati nel POF.

3. Delibere dei consigli di classe in merito ai viaggi di istruzione.

Le proposte di viaggio di Istruzione previste nel piano annuale dei viaggi adottato dal Collegio dei Docenti sono fatte proprie dai singoli consigli di classe in quali individuano altresì, con il consenso degli stessi, i docenti accompagnatori e i supplenti, in numero tale da garantire il rapporto di un accompagnatore ogni 15 alunni. Il Dirigente Scolastico, in quanto membro del consiglio di classe, può partecipare in qualità di accompagnatore. Qualora si siano resi disponibili docenti accompagnatori in numero eccedente rispetto a quello necessario, l'individuazione degli accompagnatori avverrà a cura del consiglio di classe. Il Dirigente Scolastico potrà motivatamente respingere detta designazione per esigenze di servizio. La delibera in merito al viaggio di istruzione può essere annullata o variata dal Consiglio di Classe per motivi disciplinari gravi imputabili all'intera classe.

4. Delibere dei consigli di classe in merito alle uscite didattiche giornaliere.

I consigli di classe inseriscono nelle periodiche riunioni di programmazione la calendarizzazione delle uscite, ed individuano altresì, fra i proponenti, i docenti accompagnatori e i supplenti in numero tale da garantire il rapporto numerico di un accompagnatore ogni 15 alunni. Tale criterio è derogato per le uscite delle classi quinte, per quali, qualora ci si muova nell'ambito del territorio regionale o delle regioni limitrofe, è sufficiente un solo accompagnatore. Il programma delle uscite può prevedere che il luogo di ritrovo sia direttamente quello previsto per lo svolgimento dell'attività o che, al termine delle



Scuola dell'Infanzia Paritaria *Sezione Primavera e Asilo Nido Integrato*, Scuola Primaria Paritaria Parificata, Scuola Secondaria di I° Grado Paritaria

attività, gli alunni siano lasciati liberi di rientrare autonomamente alle proprie dimore.

5. Indisponibilità successiva dei docenti accompagnatori.

Nel caso insorgano problematiche soggettive a causa delle quali il docente che si è proposto quale accompagnatore per un viaggio di istruzione o per un'uscita didattica, ritenga di non poter più adempiere a tale funzione, informerà prontamente la Segreteria Didattica, affinché proceda con la comunicazione ai sostituti.

Qualora siano già state avviate le procedure burocratiche inerenti l'organizzazione del viaggio-uscita didattica, detta comunicazione dovrà essere resa in forma scritta ed accompagnata da autodichiarazione –certificazione medica.

6. Ratifiche successive.

I docenti che individuino l'opportunità di uscite didattiche ulteriori rispetto a quelle inizialmente preventivate, potranno in caso di urgenza comunicare il loro intendimento ai componenti il consiglio di classe e, ricevuto il loro assenso, procedere comunque agli adempimenti burocratici e all'effettuazione dell'uscita, secondo gli usuali criteri. Il primo consiglio di classe utile ratificherà l'inserimento dell'iniziativa fra quelle previste.

7. Partecipazione degli alunni ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche.

Viaggi d'istruzione e uscite didattiche costituiscono parte integrante della proposta formativa dell'Istituto. Gli studenti che ritengano di non prendere parte ai viaggi di istruzione saranno accolti in Istituto e sarà loro garantita la mera vigilanza ad attività di studio individuale; se assenti porteranno regolare giustificazione. Affinché una classe partecipi a un viaggio di istruzione è necessario che aderiscano almeno i 2/3 degli alunni (1/2 per le quinte classi).

Può costituire una sanzione disciplinare la sospensione dalle attività didattiche da scontarsi nelle/a giornate/a individuate/a per il viaggio di istruzione – uscita didattica.

8. Uscite sul territorio per attività motoria.

Le uscite didattiche sul territorio, effettuate per raggiungere impianti presenti sul territorio provinciale al fine di effettuare attività motoria, avvengono sotto la supervisione e la responsabilità dei docenti di materia, i quali si premurano di segnalare all'inizio dell'anno alle



Scuola dell'Infanzia Paritaria *Sezione Primavera e Asilo Nido Integrato*, Scuola Primaria Paritaria Parificata, Scuola Secondaria di I° Grado Paritaria

famiglie luoghi, modalità e tempistica di massima delle uscite, specificando le attività previste e chiedendo la relativa manleva.

Le giornate di effettivo svolgimento delle uscite saranno quindi comunicate, volta per volta alle famiglie, con una breve comunicazione.

Il programma delle uscite o la comunicazione specifica possono prevedere che il luogo di ritrovo sia direttamente quello previsto per lo svolgimento dell'attività o che, al termine delle attività gli alunni siano lasciati liberi di rientrare autonomamente alle proprie dimore.

9. Preventivi e manleve

La richiesta dei preventivi avviene sulla base del numero di alunni e di docenti per i quali sia prevista la partecipazione, secondo un principio di ragionevole prudenza nel valutare l'effettiva adesione. I referenti dell'organizzazione curano la comunicazione con le famiglie circa il programma del viaggio e gli importi da versare. I coordinatori di classe si occupano dell'acquisizione tempestiva delle manleve e delle attestazioni di versamento della quota di partecipazione e del deposito delle stesse in Segreteria nei tempi previsti dalla circolare. Le manleve recano l'indicazione della meta del viaggio e/o dell'uscita, l'indicazione del luogo e dell'ora della partenza e del luogo e dell'ora indicativa di arrivo, il riferimento al presente regolamento.

10. Posti liberi

Qualora, a seguito di variazioni nel numero di alunni partecipanti, successive alla richiesta di preventivo, risultino liberi alcuni posti, potranno chiedere di partecipare come ospiti paganti, anche al fine di evitare variazioni in aumento delle quote pro capite da parte delle agenzie 1) Il Dirigente Scolastico; 2) Altri docenti della classe o dell'Istituto, se autorizzati dal Dirigente Scolastico; 3) componenti del personale ATA; 4) Coniugi o figli maggiorenni delle persone appartenenti alle categorie predette. 5) Ex docenti in pensione. Qualora Dirigente Scolastico e docenti della classe richiedano di assumere, in solido con i docenti già designati come accompagnatori, l'obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, saranno, con il consenso del Dirigente Scolastico, considerati in servizio, anche a fini assicurativi. Diversamente costoro, come gli altri soggetti summenzionati, potranno aggregarsi in qualità di ospiti, usufruendo di permessi e/o ferie e beneficiando del mero trattamento assicurativo garantito dal tour operator.

11. Fruibilità delle mete e alunni diversamente abili



Scuola dell'Infanzia Paritaria *Sezione Primavera e Asilo Nido Integrato*, Scuola Primaria Paritaria Parificata, Scuola Secondaria di I° Grado Paritaria

Viaggi di istruzione e uscite didattiche devono essere fruibili da parte di tutti gli alunni. Al momento della richiesta preventivi le esigenze specifiche dei ragazzi diversamente abili sono segnalate ai tour operator. Al fine di garantire, laddove necessaria, un'assistenza dedicata per gli alunni disabili, è possibile richiedere una quota in gratuità per un docente di Istituto ulteriore rispetto al numero previsto, per un OSE o un OSA o per un genitore dell'alunno. OSE, OSA e genitori si assumono, in questo caso, l'esclusivo onere della vigilanza in relazione all'alunno assistito.

12. Obbligo di vigilanza da parte dei docenti

La lettera di incarico, nominativa, definisce e circoscrive l'ambito dell'obbligo di vigilanza del docente, che può estendersi ad alunni frequentanti diverse classi dell'Istituto e gravare il singolo individualmente o in solido con altri colleghi. La lettera di incarico identifica il capogita, con le relative responsabilità. L'obbligo di vigilanza, che permane comunque, deve essere esercitato dai docenti avuto riguardo alle diverse categorie di minori, ultraquattordicenni, propinqui alla maggiore età o maggiorenni. Per i minori propinqui alla maggiore età e per i maggiorenni potranno essere programmati sotto la responsabilità del capogita e con adeguati accorgimenti, alcuni intervalli di tempo libero nei quali agli alunni sarà lasciata autonomia nella scelta delle attività e negli spostamenti e che si alterneranno all'effettuazione dei percorsi strettamente guidati sotto la direzione dell'insegnante. Nel rispetto della privacy degli alunni, si rende noto alle famiglie che la responsabilità dei docenti per la vigilanza degli alunni non può ragionevolmente estendersi ai comportamenti da questi ultimi tenuti nelle ore deputate al riposo notturno nelle rispettive stanze.

13. Diritti e doveri degli studenti e delle famiglie. Responsabilità.

Gli studenti che partecipano a un'uscita didattica o a un viaggio d'istruzione sono soggetti al regolamento d'istituto e a quanto previsto nel presente regolamento. Alunni e famiglie hanno diritto di ricevere le informazioni rilevanti circa gli itinerari, i mezzi di trasporto, le strutture ospitanti. Sono tenuti alla tempestiva riconsegna delle manleve e delle ricevute di versamento delle quote di partecipazione. Il ritardato pagamento della quota potrà comportare l'esclusione dal viaggio o dall'uscita. Gli alunni devono assumere e mantenere un comportamento corretto per tutta la durata dell'uscita o del viaggio. E' considerata mancanza disciplinare la carenza di puntualità agli appuntamenti. Sono considerate mancanze disciplinari gravi, la detenzione o l'assunzione di sostanze



Scuola dell'Infanzia Paritaria *Sezione Primavera e Asilo Nido Integrato*, Scuola Primaria Paritaria Parificata, Scuola Secondaria di I° Grado Paritaria

stupefacenti o bevande alcoliche, anche in minime quantità, gli schiamazzi e ogni comportamento di disturbo avvenuto in albergo o sui mezzi di trasporto utilizzati e, parimenti, qualunque forma di imbrattamento o danneggiamento arrecato agli stessi.

Di eventuali danni alle persone, alle strutture recettive, ai mezzi di trasporto e ai beni altrui in genere sono inoltre chiamati a rispondere civilmente gli alunni responsabili o i genitori degli stessi ai sensi della cd. culpa in educando.

“L’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).”

A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.”

2. Spetta agli Organi collegiali la regolamentazione di tutte le tipologie di uscita

Le istituzioni scolastiche hanno completa autonomia in materia di organizzazione e responsabilità delle visite guidate e viaggi di istruzione.

Spetta quindi agli Organi Collegiali fissare i criteri generali organizzativi di tutte le tipologie di uscita e ancora meglio approvare uno specifico Regolamento.

Inoltre il Collegio dei docenti e i Consigli di classe potranno intervenire per la programmazione didattica.



Scuola dell'Infanzia Paritaria *Sezione Primavera e Asilo Nido Integrato*, Scuola Primaria Paritaria Parificata, Scuola Secondaria di I° Grado Paritaria

È quindi in un apposito Regolamento o comunque nelle delibere che poi gli Organi Collegiali attueranno che le scuole possono decidere tutto:

- Il numero minimo di alunni che vi devono partecipare;
- La partecipazione dei genitori o comunque familiari degli allievi;
- La partecipazione del Dirigente, dei collaboratori scolastici e anche eventuali docenti in pensione;
- La partecipazione dell'insegnante di sostegno o di un qualificato accompagnatore per gli allievi in disabilità;
- Numero di accompagnatori per ogni tot. di allievi.
- Destinazioni e mezzi di trasporto ecc.

Ad esempio, per il numero degli accompagnatori, l'**art. 8/2 della C.M. 14/10/1992, n. 291** precisava:

“...si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta”.

Tale indicazione (almeno un accompagnatore ogni quindici alunni) è ormai puramente indicativa, e ciò non toglie che le scuole possano decidere diversamente.

5. La delicata questione della responsabilità dei docenti e degli allievi

Recentemente il Consiglio di Stato – Sez. VI – del 4 dicembre 2012 n. 6211 si è pronunciato sul tema dell'attribuzione del sette in condotta, per danni commessi nell'albergo durante un viaggio di istruzione, a tutti gli studenti che avevano partecipato al viaggio, a prescindere da ogni valutazione sul coinvolgimento di ciascuno nell'illecito.

Il Consiglio ha stabilito che non è legittimo il 7 condotta a “tutti gli allievi” partecipanti richiamando il principio della responsabilità individuale e affermando:

“E' ben vero che l'art. 27 della Costituzione limita tale principio con riferimento alla responsabilità penale, mentre in altri settori dell'ordinamento è ammessa la responsabilità solidale, anche tra l'autore del fatto e chi 'autore' non possa essere qualificato. Tuttavia, quando si tratta di determinare le conseguenze della commissione di un reato (anche se di



Scuola dell'Infanzia Paritaria *Sezione Primavera e Asilo Nido Integrato*, Scuola Primaria Paritaria Parificata, Scuola Secondaria di I° Grado Paritaria

danneggiamento) e di sanzioni che incidono non sulla libertà personale ma su uno status della persona (tra cui indubbiamente rientra l'attribuzione del sette in condotta, quale riferita alla personalità dello studente), si deve applicare il principio della responsabilità personale.”

Accoglie quindi il ricorso del padre di un allievo in quanto, dichiara il Consiglio, non è possibile “punire” tutti coloro che sono risultati presenti solo perché c'è stata la mancata individuazione dell'autore (o degli autori) di un illecito.

È bene quindi che i Consigli di classe si leggano tale sentenza.

Per i docenti la questione non è meno delicata.

La C.M. 14 ottobre 1992, n. 291 recitava:

“Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della L. 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi. [...] Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette «a disposizione»”.

Anche per questo aspetto abbiamo una recente sentenza che ha fatto molto discutere, quella della Corte di Cassazione n. 1769 dell'8 febbraio 2012.

Il caso è quello della sedicenne precipitata, dopo aver scavalcato un parapetto, dal lastrico solare non destinato al passaggio di un hotel ove soggiornava in gita scolastica.

Se ciò accade, afferma la Cassazione, ne possono rispondere l'albergatore, la scuola e i docenti.

I giudici della Suprema Corte affermano che:

“l'accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danni a sé stesso”.



Scuola dell'Infanzia Paritaria *Sezione Primavera e Asilo Nido Integrato*, Scuola Primaria Paritaria Parificata, Scuola Secondaria di I° Grado Paritaria

"...pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante".

La scuola, quindi, e i docenti in primis, hanno l'obbligo di adottare, in via preventiva, tutte quelle misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo, come la

“scelta di vettori e strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi e pericoli per l'incolumità degli alunni”.

È dunque imposto un obbligo di diligenza preventiva nella scelta di strutture alberghiere che non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli allievi.

L'altro aspetto è sicuramente quello relativo alla copertura assicurativa, soprattutto quando all'uscita/viaggio partecipano soggetti non facenti parte dell'istituzione scolastica (genitori/fratelli/sorelle degli allievi; Assistente Educativo Comunale ecc.).

La copertura assicurativa deve esserci per tutti i partecipanti.

Nel caso di partecipazione di genitori degli allievi (o altro componente della famiglia o comunque soggetto esterno alla scuola), questi dovranno essere in possesso di assicurazione antinfortunistica personale.